

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 30 aprile 2020, n. 147
ID AIA 1160 - Aggiornamento per modifica non sostanziale della Determina A.I.A. n.46 del 13.08.2012. e D.D. di riesame n. 41 del 16/07/2013. per l'installazione sita in Statte di smaltimento RSU "Città di Taranto" del Gestore AMIU S.p.a..

Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali

- **Visti** gli articoli 4 e 5 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- **Vista** la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
- **Visti** gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 165/01;
- **Visto** l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- **Visto** l'art. 18 del D. lgs. 196/03 e s.m.i. "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- **Vista** la D.G.R. Puglia n. 675/2011 di organizzazione dei servizi di Presidenza e della Giunta Regionale con cui è stato istituito il Servizio Rischio Industriale;
- **Vista** la Determinazione Dirigenziale n. 22 del 20/10/2014, recante "Riassetto organizzativo degli uffici dell'Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e delle opere pubbliche", con la quale il Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione ha provveduto, tra l'altro, alla ridenominazione dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti in Ufficio Autorizzazione Integrata Ambientale e ad assegnarne le funzioni;
- **Vista** la D.G.R. n. 1518 del 31/07/2015, con cui è stato adottato in attuazione del modello organizzativo denominato "MAIA", l'atto di Alta Organizzazione che disciplina il sistema organizzativo della Presidenza e della Giunta Regionale e le successive modifiche ed integrazioni dello stesso;
- **Visto** il DPGR Puglia n. 443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato "MAIA", che prevede una ricollocazione delle strutture operative, diversamente denominate, nell'ambito di sei Dipartimenti e che, pertanto, il "Servizio Rischio Industriale" assume la ridenominazione di "Sezione Rischio industriale" mentre l'Ufficio AIA assume ora la denominazione di Servizio AIA.
- **Vista** la D.G.R. n. 458 del 8/04/2016 con cui, in attuazione del suddetto modello organizzativo, sono state definite le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni, con particolare riferimento alla Sezione "Autorizzazioni ambientali" e la provvisoria collocazione dei Servizi ad essa afferenti, tra cui il Servizio AIA-RIR;
- **Vista** la determinazione n. 21 del 15/06/2016 con la quale il Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione, nelle more del completamento della fase attuativa del nuovo sistema organizzativo della Regione, ha prorogato gli incarichi di direzione dei Servizi sino al 31/10/2016;
- **Visto** il D.P.G.R. n. 316 del 17/05/2016 avente per oggetto "Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni".
- **Vista** la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio;
- **Vista** la D.G.R. n. 997 del 23.12.2016 con la quale è stato istituito il Servizio AIA-RIR incardinato all'interno della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
- **Vista** la D.D. n.40 del 18.12.2019 del Dipartimento Risorse Finanziarie Strumentali, Personale e Organizzazione, con la quale è stato conferito all'ing. Maria Carmela Bruno l'incarico di direzione del Servizio AIA/RIR.

Visti inoltre:

- la Delibera di G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006: "Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.

Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Individuazione della "Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse";

- la Legge 241/90: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- la L.R. 14 giugno 2007, n. 17: "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale";
- la L.R. 3 del 12 febbraio 2014 "*Esercizio delle funzioni amministrative in materia di Autorizzazione integrata ambientale (AIA) - Rischio di incidenti rilevanti (RIR) - Elenco tecnici competenti in acustica ambientale*";
- la DGRP n. 648 del 05/04/2011 "Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 152/06 e s.m.i, alla parte seconda Titolo III-BIS "Autorizzazione Integrata Ambientale" disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;
- il D.Lgs. 46 del 4 marzo 2014 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
- la Legge Regionale 18/2012 e s.m.i.;
- il D.M. 58 del 6 marzo 2017 "Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis".
- la DGR 36 del 12 gennaio 2018 "Decreto 6 marzo 2017, n. 58. Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte seconda, nonché ai compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis. Adeguamento regionale ai sensi dell'articolo 10 comma 3."

Vista la relazione del Servizio, così formulata:

Dalla documentazione rinvenuta in atti, si evince quanto segue.

Sinteticamente, l'installazione è stata autorizzata al prosieguo dell'esercizio con l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 46 del 13 agosto 2012 del Servizio Rischio Industriale della Regione Puglia e successiva D.D. n.41 del 16/07/2013.

Il procedimento amministrativo riguarda la modifica AIA per la quale il Gestore presentava, con nota acquisita al prot. n. 7296 del 17/06/2019 e prot. n. 7326 del 18/06/2019, la comunicazione di modifica ai sensi dell'art. 29 nonies del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i ai fini della successiva valutazione del carattere di sostanzialità o non sostanzialità, per la realizzazione di:

1. Rimozione del punto emissivo convogliato E1;
2. Aggiunta di un deposito per ricovero attrezzature di servizio (per una superficie complessiva di 66 mq e una volumetria di 231 mc);
3. Iscrizione al "Registro Fabbricanti di fertilizzanti" per la produzione di:
 - a) Ammendante vegetale semplice non compostato;
 - b) Ammendante compostato verde (ammendante aggiuntivo);
 - c) Ammendante compostato misto;

4. Modifica del PMeC con integrazione delle seguenti informazioni:

- a) Monitoraggio delle emissioni odorigene secondo quanto previsto dalla L.R. 23/2015, in particolare le attività di monitoraggio e di campionamento;
- b) Attività di monitoraggio, manutenzione, sostituzione del letto filtrante e smaltimento dei rifiuti correlati a tali attività;
- c) Attività di verifica dell'efficienza del biofiltro;
- d) Georeferenziazione dei punti di monitoraggio del rumore esterno;
- e) Procedura di tracciabilità del compost.

Con nota prot. n. 7657 del 25/06/2019, la Sezione Autorizzazioni Ambientali avviava il procedimento, invitando Arpa Puglia – DAP TA a rilasciare il relativo parere sul Piano di Monitoraggio e Controllo REV_8_Giugno 2019, aggiornato e adeguato alla L.R. 23/2015 come da prescrizione n. 2 della diffida di cui alla nota prot. n. 5861 del 15/05/2019. Nella stessa nota, inoltre, si faceva rilevare che l'intervento di cui al **punto 3)** dell'istanza di modifica "Iscrizione al Registro Fabbricanti di Fertilizzanti" non era da ritenersi modifica ai sensi dell'art. 5 co. I del T.U.A. Per il **punto 2)**: "Aggiunta di un deposito per ricovero attrezzature di servizio", invece, si chiedeva ad AMIU S.p.a. l'eventuale titolo abilitativo edilizio.

Con nota prot. n. 9458 del 30/07/2019, la Sezione Autorizzazioni Ambientali comunicava la sospensione del procedimento in quanto la richiesta del titolo abilitativo edilizio, relativo al deposito per ricovero attrezzature di servizio, era rimasta inesa. Nel contempo la Sezione chiedeva nuovamente ad Arpa Puglia – DAP TA l'espressione del parere di competenza.

Con nota prot. n. 10660 del 06/09/2019 il Gestore AMIU TA riscontrava comunicando la demolizione del manufatto, risalente agli anni Quaranta, per cui risultava difficile il reperimento di alcuna documentazione tecnica-edilizia, e allegando la documentazione fotografica.

Con nota prot. n. 11229 del 19/09/2019 la Sezione Autorizzazioni Ambientali sollecitava Arpa Puglia – DAP Taranto per l'espressione del parere di competenza, indispensabile per la chiusura del procedimento.

Con nota prot. n. 14194 del 19/11/2019 la Sezione Autorizzazioni Ambientali chiedeva con urgenza ad Arpa Puglia – DAP Taranto l'espressione dei pareri necessari alla chiusura dei procedimenti per gli impianti di ASECO, AMIU Taranto e CISA spa.

Con nota prot. n. 84942 del 25/11/2019 ed acquisita al prot. n. 14604 del 25/11/2019, Arpa Puglia – DAP Taranto forniva le valutazioni di competenza sul PMeC-Rev.8 facendo richiesta del documento aggiornato con le osservazioni effettuate e che si riportano di seguito:

a- *“Per quanto attiene alla rimozione del camino E1, resasi necessaria per ragioni di sicurezza, è lapalissiano che qualora la sezione di incenerimento, inattiva dal giugno 2013, dovesse riprendere l'esercizio occorrerebbe realizzare ex novo anche il camino asservito alla linea 1 della sezione. Rispetto alle modifiche apportate alla **tabella 9 del par. 4.1.1** del PMC rev.08, si ritiene pertanto più corretto che **l'aggiornamento del PMC contempli, non l'eliminazione del monitoraggio sul punto E1, ma l'informazione sull'inattività dei suddetti punti emissivi atteso che tutta la sezione di incenerimento, ivi compresa la linea 2, è ferma e pertanto gli autocontrolli previsti dalla tabella 9 per i punti di emissione convogliata E1 ed E2 non sono allo stato espletati né espletabili.***

b- *“Al **paragrafo 4.6** del PMC_rev. 08 dal titolo **“Emissioni odorigene”** il proponente illustra le modalità di*

monitoraggio e di campionamento delle sorgenti odorigene presenti in impianto. Con riferimento alla sorgente denominata E4 associata al Biofiltro ...(omissis), il PMC prevede monitoraggi trimestrali della concentrazione di odore e di tutte le sostanze riportate nell'allegato Tecnico alla L.R. 23/2015. Non sono però indicati i metodi di analisi che saranno utilizzati per la speciazione delle 40 sostanze chimiche. **Si chiede pertanto di integrare il documento esplicitando i metodi di analisi che saranno utilizzati e che devono essere in linea con quanto indicato nell'allegato tecnico della succitata L.R.**

c- Si puntualizza che in riferimento alle emissioni dal biofiltro si considera cogente il quadro emissivo descritto nel PMC_rev.08 rispetto a quello proposto nel documento di presentazione dell'istanza che non include in tabella 7 (dal titolo Emissioni da misurare in forma discontinua – Biofiltro E4) tutte le sostanze odorigene che saranno oggetto del monitoraggio.

d- Riguardo alle verifiche sul compost prodotte introdotte al **par. 4.11 "Tracciabilità compost"** del PMC_rev.08, il proponente fa riferimento alle seguenti tipologie di ammendante:

- ACM: Ammendante compostato misto;
- ACMA: Ammendante compostato misto con alghe;
- ACMB: Ammendante compostato misto per agricoltura biologica;
- ACMX: Ammendante compostato misto di altra tipologia.

Al contrario nell'istanza di modifica (cfr par 4.3 dell'istanza) si evince che il proponente ha fatto richiesta al MIPAAF-SIAN con nota prot.5147 del 06/05/2019 di iscrizione al "Registro Fabbricanti di fertilizzanti" per la produzione di:

- a) Ammendante vegetale semplice non compostato.
- b) Ammendante compostato verde (ammendante aggiuntivo).
- c) Ammendante compostato misto

Dalla consultazione dei registri disponibili sul sito del MIPAAF SIAN la Società risulta iscritta nel Registro dei fabbricanti con numero 2428/19, mentre non compare nel Registro fertilizzanti (né sezione uso convenzionale, né sezione uso biologico) previsto dal D. Lgs 75/2010 e smi (cfr art.8 co 1 e allegato 13). Ciò premesso, **atteso che è necessario che il proponente definisca più chiaramente la tipologia di ammendante che intende produrre, si richiede di integrare il PMC con le verifiche dei requisiti di conformità del prodotto finito previsti in allegato 2 del D. Lgs 75/2010 e smi e, per i fertilizzanti da utilizzare in agricoltura biologica, anche quelli previsti in Tabella 1 dell'Allegato 13 al decreto, per ciascun tipo di ammendante procedendo dunque ad integrare la tabella 5 Modello Scheda 3: monitoraggio conformità compost del paragrafo 4.11.**

e- Per quanto riguarda la vagliatura, considerando che in impianto è presente/utilizzato un unico vaglio, si chiede di rettificare il riferimento (cfr. Scheda 2) a più operazioni di vagliatura o qualora il proponente intenda utilizzare un ulteriore vaglio di fornire un chiarimento.

Con nota prot. n. 15644 del 17/12/2019 la Sezione Autorizzazioni Ambientali chiedeva al Gestore di revisionare il PMeC adeguandolo alle osservazioni del parere rilasciato da arpa, con nota prot. n. 84942 del 25/11/2019 ed acquisita al prot. n. 14604 del 25/11/2019.

Con nota acquisita al prot. n. 121 del 07/01/2020 il Gestore trasmetteva, in ottemperanza a quanto richiesto, i seguenti elaborati, opportunamente aggiornati:

- **PMC_rev09_dicembre19**
- **Tav.01_rev.5 dicembre 2019 Planimetria generale impianto.**

Con nota prot. n. 4208 del 27/03/2020 la Sezione Autorizzazioni Ambientali chiedeva al Gestore il pagamento della tariffa AIA spettante prevista dalla DGR 36/2018 e la trasmissione della ricevuta di versamento.

Con nota prot. n. 4866 del 15/04/2020 il Gestore inviava l'evidenza del pagamento della tariffa istruttoria calcolata nei termini previsti dalla DGR 36/2018.

Valutazioni in merito alla sostanzialità o non sostanzialità degli interventi

Premesso che:

- il D.Lgs.152/2006 e s.m.i., alla parte seconda Titolo III-bis "Autorizzazione Integrata Ambientale" disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell' Autorizzazione Integrata Ambientale al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;
- il D.Lgs. 152/2006 all'art.29-*nonies* comma 1 *"Modifica degli impianti o variazione del gestore"* stabilisce che *"Il gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate."*;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 648 del 05.04.2011 "Linee guida per l'individuazione della modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e smi e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali" disciplina il coordinamento fra la disciplina AIA e la disciplina specifica della VIA, nell'ambito di modifiche proposte dal Gestore di impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale;

Considerato che:

- Richiamate le previsioni di cui all'art.5 lett.l-bis e dato atto che l'eliminazione del punto emissivo E1 non corrisponde ad una variazione delle caratteristiche del funzionamento ovvero ad un potenziamento dell'impianto che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente o sulla salute umana, in quanto, nel caso in parola, la rimozione del punto emissivo convogliato E1, già eseguito in regime di urgenza, per problemi di staticità, a seguito del sopralluogo dei VVFF del 31/03/2018 che ne hanno accertato l'instabilità, comunque non comporta modifiche all'attuale il ciclo produttivo, atteso che il termovalorizzatore non è in funzione dal 2013. Infatti, in esito al Rapporto Conclusivo relativo al controllo del Gruppo Ispettivo di ARPA del 13/11/2018 e riscontrando la nota prot. 5861 del 15/05/2019 della Sezione Autorizzazioni Ambientali inviata ad AMIU S.p.a., con cui si comunicava che tali variazioni progettuali si configuravano come modifiche dell'autorizzazione rilasciata, il Gestore presentava formale comunicazione ai sensi dell'art. 29-*nonies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e secondo la modulistica di cui alla D.G.R. n. 648/2011 per modifica non sostanziale dell'AIA attualmente autorizzata.

Si precisa che, qualora intendesse rimettere in funzione l'impianto di termovalorizzazione, il Gestore dovrà presentare regolare istanza ai sensi della norma vigente, corredata della necessaria documentazione progettuale, rispondente alle specifiche tecniche previste dalle norme di settore

- la richiesta di modifica di cui al punto 2), ovvero l'installazione di una struttura metallica prefabbricata da utilizzare come ricovero attrezzature di servizio senza evidenza alcuna di titolo abilitativo edilizio, è da intendersi di fatto superata, in quanto il manufatto è stato demolito, come si rileva dalla nota prot. n.10660 del 06/09/2019 e dalla documentazione fotografica allegata;

- la comunicazione relativa al punto 3) dell'istanza di modifica - **Iscrizione al "Registro Fabbricanti di fertilizzanti"**, così come già specificato nella nota della Sezione prot. n. 7657 del 25/06/2019, non è inquadrabile nella definizione di modifica AIA, di cui all'art. 5 comma 1 lettera l) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., che si riporta testualmente: *"la variazione di un piano, programma, impianto o progetto approvato, compresi, nel caso degli impianti e dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente"*, in quanto non incide **ovviamente** sul funzionamento dell'attività IPPC;
- la modifica di cui al punto 4) relativa all'aggiornamento del PMeC da "Rev.7-luglio2013" a "Rev.08-giugno2019", recepisce quanto ulteriormente prescritto dagli Enti con la nota prot. 5653 del 16/05/2019.

PERTANTO si rileva che tale modifica può ritenersi di carattere non sostanziale in quanto:

- costituisce recepimento di obblighi/prescrizioni impartite da Enti competenti;
- non risponde ai requisiti indicati all'art. 5 comma 1 lettera l-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- non comporta aumento della potenzialità autorizzata, nè l'incremento di una delle grandezze oggetto della soglia;
- il ciclo produttivo, come svolto dal 2013 all'attualità, rimane invariato;
- non prevede modifiche dello scenario emissivo (nuovi punti di emissione in atmosfera e scarichi idrici) già autorizzato;
- non prevede l'introduzione di nuovi rifiuti trattati;
- non prevede significative modifiche al Piano di Monitoraggio e Controllo;
- non prevede modifiche di volumi e aree dei fabbricati adibiti ai processi;
- non prevede la variazione dei consumi specifici energetici ed idrici.

Sulla base dell'istruttoria di cui sopra, si propone l'adozione del presente provvedimento di aggiornamento AIA per modifica non sostanziale per gli interventi di seguito riportati:

1. Rimozione del punto emissivo convogliato E1;
2. Aggiornamento del PMeC

Tutto quanto sopra esposto, si sottopone al Dirigente della Sezione per il provvedimento di competenza che riterrà più opportuno adottare.

Funzionario AIA
Ing. Stefania Melis

VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal DLgs 196/03 s.m.i. in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Adempimenti contabili di cui alla LR Puglia n. 28/2001 e smi

dal presente provvedimento non deriva alcun onere economico a carico del bilancio regionale

Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali

Letta e fatta propria la relazione che precede che qui si intende approvata ed integralmente richiamata e trascritta e

- in considerazione delle valutazioni sopra indicate, rese da ARPA Puglia – DAP Bari, con nota prot. n. 84942 del 25/11/2019 ed acquisita al prot. n. 14604 del 25/11/2019 sul PMeC e inserite nel nuovo - **PMC_rev09_dicembre19**;
- attesa la caratteristica della modifica AIA proposta con la finalità di attuazione/ottemperanza di obblighi derivanti da Enti Competenti

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. di qualificare non sostanziale, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e smi e DGRP 648/2011 e smi, la modifica consistente in:
 1. Rimozione del punto emissivo convogliato E1;
 2. Aggiornamento del **PMeC** la cui definitiva approvazione, ferma restando la qualifica di modifica non sostanziale, è demandata ad ARPA Puglia – DAP Taranto;
2. che l'istruttoria del presente provvedimento è stata espletata esclusivamente in relazione alla modifica oggetto di comunicazione da parte del Gestore;
3. che il Gestore deve rispettare tutte le prescrizioni impartite con Determina A.I.A. n.46 del 13.08.2012. e D.D. di riesame n. 41 del 16/07/2013, che si intendono qui integralmente riportate;
4. che il presente provvedimento non esonera il Gestore dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti, previsti dalla normativa vigente per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto, di competenza di enti non intervenuti nel procedimento;
5. che per ogni eventuale ulteriore modifica impiantistica, il Gestore dovrà trasmettere all'Autorità Competente la comunicazione/richiesta di autorizzazione secondo la disciplina vigente, prescrivendo, in particolare, che, qualora intendesse rimettere in funzione l'impianto di termovalorizzazione, dovrà presentare regolare istanza ai sensi della norma vigente, corredata della necessaria documentazione progettuale, rispondente alle specifiche tecniche previste dalle norme di settore;
6. che l'autorizzazione di aggiornamento, per modifica non sostanziale, rilasciata ai sensi dell'art. 29 - nonies del D.Lgs. n. 152/06 e smi, ha termine finale di validità coincidente con quella dell'Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata;
7. che la presente autorizzazione di aggiornamento riguarda gli aspetti AIA relativi esclusivamente alla modifica oggetto del presente provvedimento, come dettagliato al punto 1, e non anche all'intera installazione che, diversamente, dovrà essere oggetto di riesame nei termini indicati dall'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 e smi;

di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio AIA/RIR, al Gestore AMIU S.p.A., Sede operativa S.S. Appia km 642 – Statte (TA), Sede legale P.zza Pertini n.4 – 74123 Taranto (TA), pec: amiutaranto@postacert.vodafone.it

di trasmettere il presente provvedimento alla Provincia di Taranto, al Comune di Statte, all'ARPA PUGLIA-DAP Taranto, all'ARPA PUGLIA – Direzione Generale, all'ASL Taranto, al Servizio VIA/VINCA, al Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche e alla Sezione Regionale Vigilanza Ambientale, al Comando Provinciale dei VVF., al Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

Il presente provvedimento:

- a) è redatto in unico originale, composto da n. 14 facciate;

- b) sarà reso pubblico, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 comma 3 del D.P.G.R n° 161 del 22.02.2008:
- ✓ nella sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-sezione "Provvedimenti Dirigenti" del sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it
 - ✓ nel Portale Ambientale Regionale (<http://ambiente.regione.puglia.it/>)
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato della Giunta Regionale;
- d) sarà trasmesso in copia all'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;
- e) sarà pubblicato sul BURP.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di pubblicazione sul BURP, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Si attesta che:

- il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
- il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

PO AIA

Ing. Stefania Melis

Il Dirigente del Servizio AIA/RIR

Ing. Maria Carmela Bruno

Il Dirigente della Sezione

Dott.ssa Antonietta RICCIO